

## FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI SCAMBI CON SAN MARINO

Le disposizioni del DL “crescita” (art.12 del DL 34/2019) relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino sono state definite grazie alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale del DM 21 giugno 2021.

Il decreto stabilisce un periodo transitorio che inizierà il prossimo 1° ottobre e avrà termine il 30 giugno 2022, nel quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante SDI. Dal 1° luglio 2022, salvo diverse specifiche di legge, non potranno più essere emessi documenti in formato cartaceo.

Con il Provvedimento 5.8.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

Nel Provvedimento del 5.8.2021 è chiarito che il cedente italiano può visualizzare la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Da precisare che se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura non si riceve una convalida da parte dell’ufficio Tributario la cessione deve essere assoggettata ad IVA e il cedente italiano nei successivi 30 giorni deve emettere nota di variazione ex art.26, comma 1, DPR n. 633/72.

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino devono essere assoggettate ad IVA ad eccezione delle vendite a distanza e delle vendite di mezzi di trasporto nuovi.

Quanto alle cessioni di beni verso l’Italia, le relative fatture elettroniche saranno trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.

Nell’ipotesi in cui nell’e-fattura emessa dall’operatore sanmarinese sia indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro quindici giorni la trasferirà all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi quindici giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all'ufficio sanmarinese l'eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest'ultimo le somme eccedenti.

Il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Se la fattura elettronica non reca l'ammontare dell'IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l'imposta, integrando il documento ricevuto dal SdI ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Nel decreto viene precisato, tra l'altro, che anche la fattura emessa ai sensi dell'art. 21 comma 6-bis lett. b) del DPR 633/72 relativamente a prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante SdI.

\* \* \*

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni

Milano, 16 settembre 2021

SPADA PARTNERS